

BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI EDILI ED AFFINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Di seguito le risposte a tutti i quesiti pervenuti fino ad oggi, 11 agosto 2017.

- Sul bando l'importo totale viene indicato pari ad Euro 184.042,50 mentre sul capitolato è di 188.000,00; le differenze tra bando e capitolato riguardo all'importo complessivo è già stato oggetto di rettifica pubblicata da parte della Stazione Appaltante l'importo complessivo erroneamente indicato, e pertanto:
1) l'importo complessivo corretto è di di euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta).

2) Euro 184.042,50 è l'importo soggetto a ribasso.

2) La cauzione provvisoria, conseguentemente va rettificata con l'importo corretto di euro 4.125,25 (quattromilacentoventicinque virgola venticinque).

- Sul bando i costi sicurezza sono indicati di 3.400,00 € mentre sul capitolato sono 4.000,00; confermiamo che i costi della sicurezza sono pari ad euro 3.400 (tremilaquattrocento).

- Sul bando il tempo d'esecuzione dei lavori è segnato in 120 giorni naturali consecutivi mentre sul capitolato sono 150.

confermiamo quanto scritto sul bando, pari a 120 giorni naturali consecutivi.

- se si considera come importo soggetto a ribasso la cifra € 184.042,50 comprensiva di €55.000,00 per costo del personale anch'esso ribassabile, si evince che lo stesso non possa essere corrispondente all'importo totale dell'appalto dal momento che quest'ultimo deve essere comprensivo degli oneri di sicurezza e dei diritti di segreteria non ribassabili.

Ci si chiede poi quale sia effettivamente questo importo totale dell'appalto poiché nel disciplinare i costi di segreteria ammontano ad € 10.000,00 mentre nel bando a €9.000,00.

le differenze tra bando e capitolato riguardo all'importo complessivo a base di gara è già stato oggetto di rettifica pubblicata da parte della Stazione Appaltante sul proprio sito internet, in quanto l'importo complessivo è stato erroneamente indicato, e pertanto:

1) l'importo complessivo e gli altri importi corretti sono pari a:

l'importo complessivo di Euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta), di cui:

- lavori (soggetti a ribasso) pari ad euro 184.042,50 (centoottantaquattromilaquarantadue virgola cinquanta) oltre IVA

(compreso il costo del personale stimato in circa euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero));

- costi per la sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) pari ad euro 3.400 (tremilaquattrocento virgola zerozero) oltre IVA;

- diritti di segreteria per la predisposizione del bando, comunicazioni e pubblicazioni (non soggetti a ribasso) pari ad euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero) oltre IVA;"

2) La cauzione provvisoria, conseguentemente va rettificata con l'importo corretto di euro 4.125,25 (quattromilacentoventicinque virgola venticinque).

L'importo della cauzione indicato nel bando di gara art. 8, pari ad €. 7264.89 non sembrerebbe il 2% dell'appalto, si chiede chiarimento in merito

La risposta è già contenuta nella rettifica al bando pubblicata sul sito.

Si chiede se la cauzione provvisoria deve essere in originale o può anche essere una stampa con firma digitale

La cauzione provvisoria deve avere validità dal giorno di presentazione dell'offerta.

Se tale cauzione è un copia firmata digitalmente va bene in quanto la firma digitale fa fede di autenticità al pari dell'originale. In caso di aggiudicazione tale cauzione dovrà essere inviata direttamente dal soggetto

garante alla società e dovrà essere corrispondente a quella presentata in copia nella documentazione di gara.

Si chiede di rettificare l'importo da garantire poiché il soccorso istruttorio non è più oneroso dal 20/05/2017, data di entrata in vigore delle modifiche al D.lgs. n. 50/2016.

Dopo ulteriore verifica, come correttamente segnalato dalla Vostra Spettabile ditta, sembrerebbe confermato che il decreto correttivo che da ultimo ha modificato il d.lgs. 50/2016 non preveda più il soccorso istruttorio oneroso.

Pertanto, la Stazione Appaltante, dati i termini di gara, dispone che siano accettate in sede di presentazione delle offerte sia le fidejussioni che contengono l'importo del soccorso istruttorio, sia quelle che non contengano tale importo.

La Stazione Appaltante provvederà a dare notizia della presente disposizione tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito internet della società.

Siamo a chiedere, cortesemente, chiarimenti in merito alla cauzione provvisoria. L'articolo 3.3 del bando indica che l'importo a base di gara è pari ad € 184.042,50, mentre l'articolo 8 riporta che la cauzione provvisoria deve garantire la cifra di € 7.264,89, quindi superiore al 2% dell'importo a base di gara. Pertanto vorremmo sapere gentilmente quale debba essere l'ammontare corretto della cauzione.

L'importo complessivo e l'importo della fideiussione sono già stati oggetto di rettifica con gli importi corretti, pubblicata sul sito.

Inoltre, dal momento che alcuni concorrenti hanno rilevato la presenza del soccorso istruttorio oneroso, qualora non abbiate ancora richiesto fideiussione, con la presente vi informiamo che, dopo ulteriore verifica, sembrerebbe confermato che il decreto correttivo che da ultimo ha modificato il d.lgs. 50/2016 non preveda più il soccorso istruttorio oneroso.

Pertanto, la Stazione Appaltante, dati i termini di gara, dispone che siano accettate in sede di presentazione delle offerte sia le fidejussioni che contengono l'importo del soccorso istruttorio, sia quelle che non contengano tale importo.

La Stazione Appaltante provvederà a dare notizia della presente disposizione tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito internet della società.

Cauzione Provvisoria: abbiamo visto i chiarimenti pubblicati, l'importo della polizza (calcolata al 2%) verrebbe però 3.928,85, non 4.125,25

chiediamo inoltre conferma della facoltà di riduzione al 1% essendo in possesso di certificazione ISO 9001:2008 ?

La differenza di importo è dovuta al versamento in sede di cauzione provvisoria anche dell'importo relativo al soccorso istruttorio.

Dopo ulteriore verifica, come correttamente segnalato dalla Vostra Spettabile ditta, sembrerebbe confermato che il decreto correttivo che da ultimo ha modificato il d.lgs. 50/2016 non preveda più il soccorso istruttorio oneroso.

Pertanto, la Stazione Appaltante, dati i termini di gara, dispone che siano accettate in sede di presentazione delle offerte sia le fidejussioni che contengono l'importo del soccorso istruttorio, sia quelle che non contengano tale importo.

La Stazione Appaltante provvederà a dare notizia della presente disposizione tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito internet della società.

Versamento ANAC e PassOE: non troviamo codici CIG e CUP, ci confermereste che non sono previsti, nè tantomeno sono previsti Versamento ANAC e PassOE ?

Il versamento ANAC è previsto, la Stazione Appaltante provvederà nel più breve tempo possibile a pubblicare il codice CIG relativo alla gara.

- Modello dichiarazioni: In fondo a tutti i modelli c'è indicato che debbono essere rilasciati da tutti i legali rappresentanti, normalmente vengono rilasciate da un solo legale rappresentante (ad eccezione del modello B2 rilasciato da tutti i soggetti previsti), poteste confermarci la nostra ipotesi ?

Vi confermiamo che la vostra ipotesi è corretta.

Resta ferma la necessità che tutti i legali rappresentanti sottoscrivano i modelli nel caso di amministrazione di società di persone o società di capitali che prevedano più legali rappresentanti a firma congiunta o disgiunta, nel caso in cui non sia espressamente indicato che la firma disgiunta di uno dei legali rappresentanti sia sufficiente per la presentazione di certificazioni o dichiarazioni valide per la società.

Si chiede conferma che, relativamente al punto E) del disciplinare di gara, presentando la certificazione SOA tutti gli altri requisiti non siano da presentare.

Confermiamo che, qualora la dichiarazione SOA contenga tutti gli altri requisiti essi non siano da presentare.

E' opportuna ma non necessaria una dichiarazione in merito alla mancata allegazione di quanto già inserito nella SOA.

si chiede conferma che il possesso di attestazione SOA in categoria OG1 assolve alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto v.2. pag 5 del bando di gara ed al punto E pag 11-12 del disciplinare, così come previsto dalla vigente normativa (i requisiti elencati devono essere posseduti in caso di mancanza di Attestazione Soa negli appalti di importo inferiore a 150.000,00 Euro)

Confermiamo che, qualora la dichiarazione SOA contenga tutti gli altri requisiti essi non siano da presentare.

E' opportuna ma non necessaria una dichiarazione in merito alla mancata allegazione di quanto già inserito nella SOA.

Alla sopracitata procedura aperta non è stato assegnato nessun CIG/CUP?

Nessun versamento ANAC deve essere effettuato al fine della presentazione dell'offerta?

E' stato pubblicato sul sito della Stazione Appaltante il codice CIG e il codice gara al fine del previsto versamento ANAC.

- L'impresa possiede SOA cat. OG 1 cl. II rilasciata il 21/01/2015. Bisogna comunque allegare la documentazione del possesso dei requisiti di pag. 12 del Disciplinare?

Qualora la dichiarazione SOA contenga tutti gli altri requisiti ulteriormente richiesti essi non sono da presentare.

E' opportuna ma non necessaria una dichiarazione in merito alla mancata allegazione di quanto già inserito nella SOA.

- Nel Modello B7 alla lettera a) che percentuale va indicata?

Non è necessario inserire nessuna percentuale, trattandosi di un refuso ed avendo la stazione appaltante previsto il pagamento di acconti a stato avanzamento lavori e del saldo dopo il collaudo come indicato nel bando e nel disciplinare.

Se un partecipante indicherà un importo non sarà preso in considerazione ai fini della gara in quanto il bando ha previsto che *"La spesa complessiva è finanziata dalla Società che pagherà l'aggiudicatario a stato avanzamento lavori al raggiungimento dell'importo di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zerozero) con saldo dopo il collaudo dell'opera."*

Non sarà comunque causa di esclusione indicare un qualsiasi importo, in qualunque modo calcolato come media percentuale tra offerta fatta e il suddetto importo di 40.000 per quota avanzamento lavori.

- vi chiediamo se oltre al requisito dell'attestato SOA debba essere allegato l'elenco dei lavori svolti (solitamente con la produzione dell'attestato SOA il requisito viene soddisfatto completamente senza dover allegare l'elenco lavori), trattasi per caso di refuso?

Si. L'eventuale allegazione dell'elenco non sarà motivo di preferenza nella scelta dell'Aggiudicatario.

- Inoltre in fondo a tutte le dichiarazioni viene indicato che le stesse debbano essere presentate per tutte le figure presenti in azienda, ma solitamente questo tipo di dichiarazione deve essere fatta quando si dichiara l'art. 80 del d.lgs 50/2016. Trattasi di refuso?

E' sufficiente la firma del Legale Rappresentante.

Resta ferma la necessità che tutti i legali rappresentanti sottoscrivano i modelli nel caso di amministrazione di società di persone o società di capitali che prevedano più legali rappresentanti a firma congiunta o disgiunta, nel caso in cui non sia espressamente indicato che la firma disgiunta di uno dei legali rappresentanti sia sufficiente per la presentazione di certificazioni o dichiarazioni valide per la società.

1 – l'importo corretto dei diritti di segreteria per la predisposizione del bando, comunicazioni e pubblicazioni non soggetti a ribasso poiché nel bando sono stimati in € 9.000,00 e nel disciplinare in € 10.000,00;

Trattasi di un refuso.

I diritti di segreteria per la predisposizione del bando, comunicazioni e pubblicazioni (non soggetti a ribasso) sono pari ad euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero) oltre IVA;”

2 - punto V.2 del disciplinare stabilisce i REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO PER CONCORRENTE ITALIANO O STABILITO IN ITALIA, ma impone il possesso sia dell'attestazione SOA che dei requisiti relativi all'articolo 90 del DPR 207/2010.

Vi chiediamo di correggere il chiaro refuso in quanto il possesso dei requisiti relativi all'articolo 90 del DPR 207/2010 sono previsti esclusivamente per importi a base di gara inferiori a € 150.000,00.

Confermiamo che, qualora la dichiarazione SOA contenga tutti gli altri requisiti essi non siano da presentare.

E' opportuna ma non necessaria una dichiarazione in merito alla mancata allegazione di quanto già inserito nella SOA.

Rinnovando la disponibilità, porgo Cordiali Saluti.

Il responsabile del Procedimento
Ing. Giorgio Cogoli